



Proposta n. 131

COPIA

**Servizio n. 1 - Servizi Generali**  
**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
**Registro Generale n.228 del 17/03/2022**

<b>Oggetto:</b>	<b>Gettone di presenza CPO anno 2021</b>
-----------------	--

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi Generali con Decreto del Sindaco n. 13 del 28.05.2020, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.n.267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento:

**Visti:**

- Visti gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visti l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 18 del vigente Regolamento di contabilità;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023;
- Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- Richiamato il DM MEF del 23.01.2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni" in attuazione dell'art. 1 comma 629 L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) c.d. Split Payment, regime a cui è sottoposta la fattura in oggetto del presente atto;

**Visto** il disposto dell'art.163 del D. Lgs. n.267/2000 - rubricato "**Esercizio provvisorio e gestione provvisoria**" - e in particolare i commi 1, 3 e 5:

**Richiamato** il punto 8 del principio contabile All. 4/2 "Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria" e successive modifiche ed integrazioni

**Dato atto** che con Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2022 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31/03/2022;

**Considerato che** il Comune di Collesalveti, non avendo approvato il bilancio di previsione 2022-2024 entro la data del 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2022;

**Considerata** la valenza autorizzatoria triennale del PEG 2021-2023, entro i limiti fissati con le succitate deliberazioni, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del conseguente PEG per il triennio 2022-2024;

**Ritenuto pertanto**, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, di effettuare spese e liquidazioni facendo riferimento agli stanziamenti previsti sull'annualità 2022 del bilancio pluriennale 2021/2023;

**Premesso che:**

il Capo IV del Titolo III della parte I del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. (TUEL) disciplina lo status degli amministratori locali compreso il regime delle indennità di funzione degli stessi e, in particolare,

- l'art. 82, comma 7, stabilisce che agli amministratori che percepiscono l'indennità di funzione non spetta il gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio ed alle Commissioni;
- con Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119 è stata stabilita la misura dell'indennità di funzione spettante al sindaco ed agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori ed alla dimensione demografica dell'Ente;
- il Comune di Collesalveti ha una popolazione al 31.12.2021 di circa 17.000 abitanti e rientra, ai fini della determinazione delle indennità agli amministratori ai sensi dell'art. 1 comma 1 del DM 119/2000, nella classe demografica dei Comuni compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti e secondo l'allegato "A" del suddetto decreto;
- **il gettone di presenza** da riconoscere ai consiglieri per le sedute consiliari e per la partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti è determinato in **euro 22,21** estendendo tale misura all'intera durata del mandato amministrativo, salvo successivi provvedimenti legislativi o intervenuta diversa valutazione del Consiglio Comunale

Considerato che

- l'art. 5, comma 7, del d.l. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, ha stabilito: *"Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, ....omissis...., di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti omissis..... Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. ....omissis";*

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.6.2019 recante "Elezioni amministrative del 26 maggio e 9 giugno 2019. Esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli eletti ai sensi dell'art. 41 del d. Lgs 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 dell'11 luglio 2016 recante "Elezioni amministrative del 05 e 19 giugno 2016. Comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta Comunale e della nomina del Vice Sindaco" avvenuta con provvedimento sindacale n. 12 del 19.6.2019, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27.6.2019 recante "Elezioni amministrative del 26 maggio e 9 giugno 2019. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale", esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 105 del 17/7/2019 con la quale sono state rideterminate le indennità spettante agli amministratori dell'Ente sulla base della deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni riunite - n. 1/2012 e della deliberazione n. 32/2012 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, **applicando la riduzione della percentuale del 10% sulle indennità di cui all'allegato "A" del D.M. 119/2000** come previsto dall'articolo 1 comma 54 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006);
- la **delibera della Corte dei Conti sezione Autonomia n. 38/2016** la quale precisa che l'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi ammissibile, previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, in assenza di mezzi di trasporto pubblici idonei, ovvero quando l'orario degli stessi non ne consenta la fruizione, nonché ogni volta che l'uso del mezzo di trasporto privato sia accertato come economicamente più conveniente o il solo possibile.
- Che il ristoro che ne consegue, in assenza di regolamentazione interna, è in ogni caso stabilito nella misura non superiore agli oneri che sarebbero stati sostenuti per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo di mezzi pubblici per la medesima destinazione;

**Considerato che pertanto applicando tale riduzione il gettone di presenza, ammonta ad euro 19,99;**

Esaminati gli atti delle sedute e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanze ai componenti la Commissione Pari Opportunità come indicato dalla Responsabile dei Servizi al Cittadino, dott.ssa Enrica Pietra Caprina relativo all'anno 2021 sulla base dei prospetti riepilogativi allegati che riportano spese quantificate complessivamente in € 1.973,71 relative al gettoni di presenza alle sedute della CPO anno 2021 Visto l'impegno n. 92/2021 assunto sul cap. 20/1;

Ritenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs.n. 267/2000;

## DISPONE

Di procedere alla liquidazione, salvo conguaglio, della complessiva somma di **euro 1.973,71** ripartendo e suddividendo la stessa fra i soggetti aventi titolo, come da prospetto allegato, costituente parte integrante del presente atto di liquidazione sul **cap. 20/1 impegno 92/2021**

Che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del co.1, art.10, D.lgs.163/2006, è il sottoscritto Lisci Maurizio che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Di dare atto che la suddetta spesa, afferente a compensi degli amministratori, verrà pubblicata in forma open date in un'apposita sezione del sito istituzionale denominata Amministrazione Trasparente, in ottemperanza all'art.14, co.1 lett.c) D.Lgs.33/2013;

Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro degli Atti di liquidazione e la trasmissione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**Il Responsabile del Servizio**  
***Maurizio LISCHI***

---

**Visto Contabile per la Liquidazione**

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 35-comma 3 del Regolamento di Contabilità vigente,  
il visto di liquidazione contabile

**Favorevole**

attestante la regolarità fiscale e contabile dell'atto di liquidazione e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito  
riportato.

Collesalveti, 17/03/2022

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Alessandra Zambelli**

